

Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 11116 del 15 maggio 2007

Art. 204 bis, comma 3, CdS – sent. Corte Cost. n. 114 dell’8 aprile 2004 – caducazione ex tunc

La previsione di un preventivo ed obbligatorio deposito cauzionale, in caso di ricorso al Giudice di pace (pari alla metà del valore deòl massimo edittale della sanzione inflitta) ex art 204 bis, comma 3 CdS, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 dell’8 aprile 2004. Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate. Nel caso di specie il rapporto non era consolidato in quanto ancora in itinere il rapporto processuale, pertanto la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di inammissibilità dell’opposizione dovuto al mancato versamento del suddetto deposito e ha rinviato la causa ad altro Giudice di pace.